



Roma, 04/05/2020

Prot. 0002873

Com. n. 11

Oggetto: Etichettatura degli alimenti - Rideterminazione della data di scadenza dei prodotti alimentari (c.d. Shelf-life)

La Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, il 9 aprile scorso ha diffuso la circolare n. 0012957 sulla rideterminazione dello Shelf-life dei prodotti alimentari, affrontando in particolare il tema della durabilità dei prodotti alimentari congelati e surgelati, le modalità di etichettatura dei suddetti prodotti, nonché la possibilità di congelare carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.

Nella nota predisposta dal Ministero della Salute si evince che, a parte i casi in cui la durabilità dei prodotti viene stabilita da norme specifiche, l'operatore del settore alimentare (c.d. OSA), in base ai dati relativi alla natura dell'alimento, alle modalità di conservazione e a quelle di consumo, può stabilire un prolungamento della durabilità dell'alimento.

L'OSA può, infatti, rideterminare la data di scadenza dei prodotti alimentari (shelf-life), nel caso in cui questi non siano ancora scaduti, purché la nuova durabilità venga riportata sull'etichetta o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto nei casi previsti dal decreto legislativo 231/2017.

In merito al congelamento della carne fresca, l'allegato III, Sez. I, Cap. VII, comma 4 del regolamento n. 853/2004, precisa che: *"le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso"*.

In merito alla questione relativa al congelamento della carne fresca, lo scorso anno la Commissione europea è intervenuta (Nota Ares- 2019 2456574 del 8 aprile 2019) (all.2) chiarendo che quanto disposto dall'allegato III, Sez. I, Cap. VII, comma 4 del suddetto provvedimento comunitario, è un obbligo giuridico che non ammette flessibilità di nessun genere. In particolare la Commissione ha chiarito che il periodo di stabilizzazione, durante il quale il PH delle carni della carcassa si stabilizza, dura pochi giorni e cade abitualmente prima dell'immissione in commercio e, pertanto, le carni non possono essere congelate in qualsiasi fase della filiera di produzione. Secondo la Commissione il congelamento dei prodotti deve, dunque, avvenire senza indebito ritardo.

Tuttavia in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, in deroga a quanto sopra riportato, nella nota del ministero della Salute, si evince che le carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, possono essere congelate entro la data di scadenza, purché venga specificato, che il prodotto può essere consumato solo previa completa cottura e che tali prodotti vengano commercializzati sul territorio italiano.



La nota ministeriale precisa inoltre che il congelamento degli altri prodotti alimentari invenduti potrà essere effettuato purché questi siano in perfetto stato di conservazione e la procedura venga effettuata con modalità che preservino le caratteristiche del prodotto e non impattino sulla sicurezza.

Con riguardo a quanto sopra esposto, si rammenta che l'OSA, responsabile della sicurezza alimentare del prodotto, è chiamato ad analizzare i pericoli nell'ambito della propria attività, individuando eventuali punti critici, e rivalutando tali aspetti ogni qualvolta si presentino variazioni nei processi di lavorazione.

In particolare, per quanto riguarda il congelamento delle carni, si sottolinea l'importanza dell'utilizzo di strumenti che garantiscano l'abbattimento rapido della temperatura del prodotto e il rispetto delle procedure di congelamento per non pregiudicare la corretta catena del freddo.

A tal proposito, si ritiene opportuno considerare un'eventuale integrazione del manuale di HACCP riguardo a pratiche "anti COVID-19" relative ai processi di lavorazione, alla formazione dei dipendenti, al rapporto con i fornitori e con i clienti, ecc.

Da ultimo la nota in oggetto precisa che le eccedenze alimentari, come definite dall'art. 2 punto 1 lettera c) della legge 166 del 2016 (c.d. legge Gadda) tra cui ad esempio: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita, le rimanenze di attività promozionali, i prodotti prossimi al raggiungimento della data di scadenza, le rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, i prodotti invenduti, quelli non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario, che non inficiano le idonee condizioni di conservazione, possono essere, comunque, oggetto di donazione ai fini della solidarietà sociale.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Roberto Cerminara

Allegati:

1. circolare n. 0012957 sulla rideterminazione dello Shelf-life dei prodotti alimentari
2. Nota Ares- 2019 2456574 del 8 aprile 2019